



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 500 DEL 19/07/2016

RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DI APPELLO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO EX ART 303 C.P.C. (CAUSA R.G. 4640/2013) - PROMOSSO DALLA SIG. SIMONA MANCINI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA IN ESECUZIONE DGC 101/2016. CIG ZAF1AA8ED5

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mara Minardi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica è stato chiamato in causa dalla Sig. Mancini Simona avanti al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice di Appello nella causa R.g. 4640/2013 per concedere la sospensione della sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 87/2013 in materia di sanzioni amministrative e per provvedere alla cancellazione dei relativi fermi amministrativi;
- con DGC n. 35/2013 il Comune di Cattolica nominava quale legale patrocinatore del procedimento l'Avv. Alessandra Vita con Studio in Pesaro Via Milano, nell'ambito della Convenzione per la Gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Civica con il Comune di Gabicce Mare;
- la causa è stata interrotta a seguito del deposito da parte dell'avvocato patrocinatore del Comune di Riccione, anch'esso resistente nella causa citata, dell'attestazione della risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo;
- l'attore ha presentato ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che l'Avv. Alessandra Vita già legale patrocinatore del procedimento di cui trattasi ha acquisito un'approfondita conoscenza della materia oggetto del processo avendone gestito tutte le fasi fino alla sua interruzione;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall'avv. Alessandra Vita per la gestione del procedimento ammontante ad € 500.00 oltre Cpa e Iva e comprensivo di spese generali, salvo eventuali maggiori somme, rispetto al preventivo, liquidate in sentenza a titolo di spese legali che saranno riconosciute a favore del legale patrocinatore;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e che la Giunta comunale ha approvato il citato incarico di patrocinio legale con DGC 101/2016;

DATO atto che è stato richiesto all' ANAC per presente affidamento il seguente codice Cig. ZAF1AAED5;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di patrocinio legale all'avv. Alessandra Vita;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTI:

- il D.Lgs n. 165/2001;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 2) di conferire all'Avvocato Alessandra Vita con Studio Legale in Pesaro Via Milano n. 76, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico all'avv. Alessandra Vita avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato agli atti della presente e precisamente € 500,00 oltre a Cpa, Iva, incluse spese generali per un totale di € 634,40, senza spese spese generali, salvo eventuali maggiori somme, rispetto al preventivo, liquidate in sentenza a titolo di spese legali che saranno riconosciute a favore del legale patrocinatore;
- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.;

- 6) di imputare la spesa complessiva di € 634,40 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario codi siope 1331 – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;
- 7) di dare atto che la presente determina costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs 267/2000 e ss.mm;
- 8) di trasmettere una copia della presente ai legali incaricati che la sottoscriveranno per accettazione delle condizioni riportate;
- 9) di individuare nel sig. Marco Nanni – Ufficio contenzioso e affari legali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 19/07/2016

Firmato
MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pesaro, lì 05.07.2016

AI DIRIGENTE
SERVIZIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
Sede Comune

Oggetto: Preventivo Tribunale di Rimini – R.G. n. 4640/2013 = Mancini Simona/ Comune di Cattolica / Altri. Riassunzione Appello avverso sentenza del G.d.P. di Rimini n. 87/13 emessa in data 19.09.2012 e depositata il 28.01.2013 nella causa iscritta al R.G. n. 1554/12.

Con la presente indico il preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale riferito alla causa in oggetto:

**Liquidazione giudiziale compenso Avvocati cause civili
Artt. 1 – 11 D.M. 55/2014**

Causa civile
Valore 8.027,72


Fase	Compenso
<i>Fase introduttiva del giudizio</i>	€ 370,00
<i>Fase istruttoria e/o di trattazione</i>	€ 1.120,00
<i>Fase decisionale</i>	€ 810,00
Compenso tabellare calcolato sotto il minimo tariffario comprensivo di spese generali e senza considerare la fase di studio	<hr/> € 2.300,00 € 500,00

Oltre spese vive documentate Iva (se dovuta) e Cpa.

Eventuali maggiori somme liquidate in sentenza a titolo di legali, rispetto al preventivo di favore reso, saranno riconosciute in favore della sottoscritta.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti.


Avv. Alessandra Vita